

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-492 del 03/02/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA FORPLAST S.R.L. ATTIVITÀ: RECUPERO E PREPARAZIONE DI MATERIALE PLASTICO PER PRODUZIONE DI MATERIE PRIME PLASTICHE E RESINE SINTETICHE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI N. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2021-503 del 02/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DITTA FORPLAST S.R.L.

ATTIVITÀ: RECUPERO E PREPARAZIONE DI MATERIALE PLASTICO PER PRODUZIONE DI MATERIE PRIME PLASTICHE E RESINE SINTETICHE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC), LOC. FORNACE VERANI N. 4

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 4673 del 13/09/2018 è stata adottata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta FORPLAST S.R.L. (C. FISC. 01090560333), rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda con Provvedimento Unico n. 25 del 4.10.2018, per l'attività di "*recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche*" svolta nello stabilimento sito in Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. n° 152/2006 e s.m.i. a n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

- comunicazione di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta FORPLAST S.R.L. (C. FISC. 01090560333), con sede legale in Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 20/09/2019 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 145278, per la modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 4673 del 13/09/2018 per l'attività di *“recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche”* da svolgersi nello stabilimento sito in Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione agli scarichi acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sez. II della Parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., derivante dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
 - comunicazione di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, rispetto alla quale viene dichiarato che si tratta di proseguimento senza modifiche;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 173630 del 12/11/2019;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi, dalla quale risulta che:

- l'istanza di modifica sostanziale è stata avanzata per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici della nuova palazzina destinata agli uffici della ditta, attualmente collocati in un fabbricato adiacente preso in locazione;
- a seguito della realizzazione della nuova palazzina uffici, presso lo stabilimento saranno presenti n. 2 scarichi di acque reflue domestiche recapitanti in corpo idrico superficiale, così distinti:
 - **S1** (scarico esistente già autorizzato con AUA D.D. n. 4673 del 13/09/2018), proveniente dai servizi igienici della palazzina spogliatoi: lo scarico serve n. 10 abitanti equivalenti ed è dotato di n. 2 fosse settiche bicamerali di 2000 litri ciascuna e un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 12 A.E.;
 - **S2 nuovo**, proveniente da servizi igienici della nuova palazzina uffici: lo scarico serve n. 5 abitanti equivalenti ed è dotato di un pozzetto degrassatore, una fossa settica di tipo Imhoff ed un filtro batterico anaerobico, dimensionato per 5 A.E.;
- entrambi gli scarichi (**S1** e **S2 nuovo**) di acque reflue domestiche in uscita dai sistemi di trattamento di cui sopra recapitano, unitamente alle acque meteoriche, nel corpo idrico recettore denominato *“Canale consortile intubato Rio degli Agazzi”*, confluyente a sua volta nel canale consortile rio Colombarone e quindi in torrente Arda;
- lo scarico **S2 esistente** (già autorizzato con AUA D.D. n. 4673 del 13/09/2018), che convoglia i reflui domestici provenienti dai servizi igienici del fabbricato dove sono attualmente collocati gli uffici della ditta, verrà dismesso al momento del trasferimento degli uffici e dell'entrata in funzione del nuovo scarico **S2**;

Considerato che:

- con nota prot. n. 186504 del 4/12/2019 è stato chiesto al Comune di Castell'Arquato, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in corpo idrico superficiale;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta dell'atto di assenso sopraccitato;
- con nota prot. n. 197499 del 24.12.2019, trasmessa per conoscenza anche allo scrivente Servizio, il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza ha rilasciato al Comune di Castell'Arquato parere favorevole con prescrizioni per lo scarico in corpo idrico superficiale della ditta Forplast srl;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Auto-izzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai

sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta FORPLAST S.R.L. (C. FISC. 01090560333), con sede legale in Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, per l'attività di "recupero e preparazione di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche e resine sintetiche" da svolgersi nello stabilimento sito in Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n. 2 scarichi (**S1 e S2 nuovo**) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FILTRO CENTRALIZZATO MISCELATORI

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE SU ESTRUSIONE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come 20 Ctot)		mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 GRUPPO REFRIGERAZIONE ACQUA

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E4 DENSIFICATORE

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 DENSIFICATORE

Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 SILO

Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g

Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 SILO

Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particolato	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 SILO

Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m

EMISSIONE N. E9 SILO

Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m

EMISSIONE N. E10 SILO

Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m

EMISSIONE N. E11 SILO

Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m

EMISSIONE N. E12 SILO

Durata massima annua	240	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m

- a) il limite di concentrazione del materiale particolato stabilito tiene già conto della riduzione del 10% prevista dal suballegato 2 dell' allegato 1 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. nel caso di riutilizzo di rifiuti;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particolato**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei composti organici volatili espressi come Ctot;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) i monitoraggi che devono essere effettuati alle emissioni E1, E2, E4 ed E5 a cura del gestore dello stabilimento, devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) le eventuali difformità accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpa) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E6 ed E7, possono non essere effettuati autocontrolli purché il filtro a tessuto venga mantenuto sempre in perfetta efficienza e sia munito di apposito pressostato

differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso; diversamente dovranno essere effettuati autocontrolli con frequenza annuale;

- i) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;

3. di impartire, per i n. 2 scarichi (S1 e S2 nuovo) di acque reflue domestiche avente recapito nel corpo idrico superficiale "Canale consortile intubato Rio degli Agazzi", le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse settiche e dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- d) lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalle fosse settiche, dal degrassatore e dal controlavaggio dei filtri dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
- e) l'immissione degli scarichi nel corpo recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità degli scarichi (S1 e S2), ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa, al Comune di Castell'Arquato e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpa e al Comune di Castell'Arquato ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- h) dovrà essere comunicato all'Arpa e al Comune di Castell'Arquato la data di dismissione dello scarico S2 esistente e l'entrata in funzione dello scarico S2 nuovo oggetto della presente autorizzazione;

4. di impartire per l'attività di recupero (R3) e di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti per i quali è consentito la messa in riserva R13 sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - **6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102), stoccaggio istantaneo 150 t. – stoccaggio annuo 5000 t./anno;
 - **6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105), stoccaggio istantaneo 90 t. – stoccaggio annuo 3000 t./anno;
- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **240 t.** e con il limite di **8000 t./anno**;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) i rifiuti dovranno essere stoccati nell'area appositamente destinata alla messa in riserva (R13) così come identificata nella planimetria in scala 1:500 allegata alla nota integrativa della ditta Forplast S.r.l. trasmessa dal SUAP dell'Unione Comuni Alta Val d'Arda con nota del 15/02/2018 n. 714 (prot. Arpa n. 2535 in data 19/02/2018);
- e) l'area destinata alla messa in riserva (R13) dovrà essere contrassegnata con idonea cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti, opportunamente delimitata (esempio con reti plastiche/metalliche) e ben distinta dalle zone di stoccaggio delle materie prime;
- f) il settore di conferimento ubicato fra i depositi di materie prime potrà essere utilizzato solo quando il settore di conferimento principale risulti impegnato per le attività di carico del prodotto finito;
- g) l'attività di recupero (R3) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 6.1 e 6.2 non potrà superare le **8000 t./anno** (punto 6.1 - 15 t/giorno e 5000 t./anno e punto 6.2 - 7 t/giorno e 3000 t./anno);

- h) nell'attività di trattamento/recupero dei rifiuti non potranno essere impiegate le materie prime che, pertanto, dovranno essere lavorate separatamente e senza che vi sia interferenza con la predetta attività di trattamento/recupero;
- i) l'attività di recupero (R3) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998;
- j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- l) gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero (es. carta, metalli o altro) dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto dall'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006;

5. di dare atto che:

- la ditta FORPLAST S.r.l. è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **50/C** - classe di attività **4** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per i prossimi **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il diritto di iscrizione al succitato Registro dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 118 bis nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

6. di fare salvo che:

- la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza (in lingua italiana) delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore;

7. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda;
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto - sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.